

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 288 def.

Bruxelles, 20 luglio 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria
di gestione dei contingenti quantitativi**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Secondo le disposizioni attualmente in vigore (regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970), i contingenti quantitativi all'importazione o all'esportazione fissati dalla Comunità sono in linea di principio gestiti da ciascuno degli Stati membri previa ripartizione in quote nazionali. Tale sistema di gestione implica per i prodotti interessati una certa divisione del mercato e può rendere necessari controlli alle frontiere interne della Comunità.
2. L'Atto unico, introducendo l'articolo 8 A nel trattato, ha previsto, per il 1° gennaio 1993, l'instaurazione del mercato interno che "comporta uno spazio senza frontiere interne" nel quale è assicurata in particolare la libera circolazione delle merci. Il mantenimento in vigore della procedura di gestione dei contingenti prevista dal regolamento (CEE) n. 1023/70 ostacolerebbe la realizzazione dell'obiettivo indicato. È pertanto necessario instaurare un nuovo sistema di gestione dei contingenti quantitativi basato sul principio dell'uniformità della politica commerciale comune, per tener conto degli orientamenti dati dalla Corte di giustizia nella causa 51/87.
3. Dal punto di vista operativo, l'applicazione di detto sistema implica la gestione dei contingenti (a livello comunitario) specialmente quelli relativi alla determinazione dei criteri di assegnazione. A tal fine, il progetto accluso prevede la possibilità di una scelta tra diversi metodi di ripartizione, che verrà effettuata in funzione segnatamente della situazione del mercato comunitario, della natura dei prodotti, delle particolarità dei paesi fornitori e degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli che stabiliscono il principio della presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali.
4. In tale contesto, la gestione dei contingenti quantitativi poggia su un esame a livello comunitario delle domande d'importazione in funzione del metodo scelto, nonché sulla determinazione dei criteri quantitativi secondo i quali gli Stati membri rilasciano i documenti agli operatori economici. Particolare attenzione è dedicata ai problemi inerenti all'esigenza di garantire l'utilizzazione ottimale dei contingenti prevedendo disposizioni intese ad impedire la sterilizzazione dei documenti d'importazione o d'esportazione.
5. Infine, il progetto accluso tiene conto della necessità di instaurare in seno ad un comitato una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per l'attuazione del nuovo sistema di gestione.
6. Tenuto conto dell'entità delle modifiche necessarie, il progetto accluso propone di ridefinire la regolamentazione vigente e, pertanto, di abrogare il regolamento (CEE) n. 1023/70 (nonché il regolamento (CEE) n. 1024/70 che aveva reso applicabile il regolamento (CEE) n. 1023/70 ai dipartimenti francesi d'oltremare).

Proposta di

Regolamento (CEE) n./92 del Consiglio

del

**relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria
di gestione dei contingenti quantitativi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970⁽¹⁾, la Comunità si era dotata di una procedura di gestione dei contingenti quantitativi basata sul principio della ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri, che può implicare la divisione del mercato comunitario e controlli alle frontiere interne per i prodotti in questione;

considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede, per il 1° gennaio 1993, l'instaurazione del mercato interno, che "comporta uno spazio senza frontiere interne" nel quale è assicurata in particolare la libera circolazione delle merci;

considerando che è pertanto opportuno instaurare un nuovo sistema di gestione dei contingenti quantitativi rispondente al suddetto obiettivo e basato sul principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti fissati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

(1) GU L 124 dell'8.6.1970, pag. 1.

15

considerando che occorre prevedere la possibilità di scegliere tra diversi metodi di ripartizione, in funzione segnatamente della situazione del mercato comunitario, della natura dei prodotti, delle particolarità dei paesi fornitori e degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli che stabiliscono il principio della presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali;

considerando che la gestione dei contingenti all'importazione o all'esportazione deve poggiare su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri conformemente ai criteri quantitativi stabiliti a livello comunitario;

considerando che la procedura di gestione da instaurare deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti e che i documenti rilasciati devono poter essere utilizzati in tutta la Comunità;

considerando che occorre organizzare in seno ad un comitato una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua attuazione non devono pregiudicare le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento i prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE, i tessuti o altri prodotti quando siano soggetti ad un regime comune d'importazione specifico che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti;

considerando che le disposizioni del presente regolamento dovrebbero sostituire quelle del regolamento (CEE) n. 1023/70 e che pertanto quest'ultimo dovrebbe essere abrogato; che, con il regolamento (CEE) n. 1024/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970 ⁽¹⁾, il Consiglio aveva reso applicabile il regolamento abrogato ai dipartimenti francesi d'oltremare; che non risulta più necessario mantenere un regolamento distinto in quanto le disposizioni comuni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio della Comunità, quale definito nell'articolo 227 del trattato; che sarebbe pertanto opportuno abrogare anche il regolamento (CEE) n. 1024/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I PARTE : PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni relative alla gestione dei contingenti quantitativi all'importazione o all'esportazione, in appresso denominati "contingenti", che la Comunità fissa in via autonoma o convenzionale.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE, né ai prodotti tessili o ad altri prodotti quando siano soggetti ad un regime comune specifico di importazione o di esportazione che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti.

(1) GU L 124 dell'8.6.1970, pag. 5.

Articolo 2

1. I contingenti, quanto prima dopo l'apertura, sono ripartiti tra i richiedenti, di norma nella loro integralità e in una sola volta. Tuttavia può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 24, di ripartirli in diverse frazioni.

2. La gestione dei contingenti viene effettuata mediante applicazione di uno dei metodi sottoindicati o di una combinazione dei medesimi:
 - a) in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, una parte del contingente è riservata agli importatori o esportatori tradizionali, la parte restante è destinata agli altri importatori o esportatori. Sono considerati importatori o esportatori tradizionali quelli che possono provare di aver effettuato importazioni o esportazioni, rispettivamente nella o dalla Comunità, del prodotto o dei prodotti oggetto del contingente durante un periodo anteriore, detto periodo di riferimento;

la ripartizione dei contingenti secondo questo metodo viene effettuata conformemente agli articoli da 7 a 10;

 - b) in funzione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "first come, first served"), conformemente all'articolo 11;

 - c) in proporzione ai quantitativi richiesti al momento della presentazione delle domande (secondo la procedura detta dell'esame simultaneo), conformemente all'articolo 12;

d) mediante gara, conformemente all'articolo 13.

3. Il metodo di ripartizione da adottare è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 24.
4. E' costituita una riserva nella quale sono automaticamente trasferite le parti dei contingenti o delle loro frazioni non ripartite, non assegnate o non utilizzate.

I quantitativi della riserva sono ripartiti, entro un termine che ne consente l'utilizzazione prima della fine del periodo contingente, conformemente all'articolo 14.

5. Salvo disposizioni diverse adottate all'atto della fissazione del contingente, l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti oggetto di contingente è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione o d'esportazione rilasciata dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
6. Gli Stati membri designano le autorità amministrative competenti per l'attuazione delle misure d'applicazione di loro pertinenza ai sensi del presente regolamento e ne informano la Commissione.

Articolo 3

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso di apertura dei contingenti precisando le condizioni di ammissibilità delle domande di licenze, i termini per la presentazione delle domande e l'elenco delle autorità nazionali competenti alle quali esse devono essere indirizzate, nonché il metodo di ripartizione scelto.

Articolo 4

1. Qualsiasi importatore o esportatore della Comunità, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare una domanda di licenza alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.

Le domande degli importatori o esportatori sono corredate, all'occorrenza, dei giustificativi delle rispettive importazioni o esportazioni anteriori alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.

2. Le domande di licenze devono essere presentate conformemente alle modalità fissate secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 5

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, alle condizioni e nei termini fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, le informazioni relative alle domande di licenze che hanno ricevuto. Tali informazioni comprendono i dati necessari secondo il metodo scelto e i relativi criteri di ripartizione.

Articolo 6

1. La Commissione, entro il termine fissato secondo la procedura di cui all'articolo 24, esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri e determina il quantitativo del contingente o delle sue frazioni per il quale le medesime autorità devono rilasciare le licenze d'importazione o d'esportazione.
2. La Commissione inoltre assicura che, tenuto conto della natura del prodotto oggetto del contingente, le licenze da rilasciare riguardano un quantitativo economicamente apprezzabile.

**II PARTE - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI
METODI DI GESTIONE**

**Sezione A : metodo basato sulla presa in considerazione
delle correnti commerciali tradizionali**

Articolo 7

Quando i contingenti sono ripartiti in funzione delle correnti commerciali tradizionali, la proporzione destinata agli importatori o esportatori tradizionali e il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), nonché la proporzione destinata agli altri richiedenti, sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 24. La ripartizione è effettuata secondo i principi enunciati qui di seguito agli articoli da 8 a 10.

Articolo 8

1. Quando il totale delle domande di partecipazione degli importatori o esportatori tradizionali ha per oggetto un quantitativo pari o inferiore al quantitativo a questi destinato, le domande sono soddisfatte nella loro integralità.
2. Quando il totale delle domande di partecipazione degli importatori o esportatori tradizionali ha per oggetto un quantitativo superiore a quello loro destinato, le domande sono soddisfatte proporzionalmente alla parte dei singoli importatori o esportatori in questione nel totale delle importazioni o esportazioni da loro effettuate durante il periodo di riferimento stabilito.

Articolo 9

1. Quando il totale delle domande di partecipazione alla parte del contingente destinata agli altri importatori o esportatori ha per oggetto un quantitativo pari o inferiore a detta parte, le domande sono soddisfatte nella loro integralità.

2. Quando il totale delle domande ha per oggetto un quantitativo superiore a quello di cui al paragrafo precedente, detto quantitativo è ripartito in parti uguali tra i richiedenti. Tuttavia, in caso di domanda individuale di partecipazione relativa ad un quantitativo inferiore a quello risultante dalla ripartizione, l'importatore o l'esportatore interessato riceve il quantitativo richiesto e l'eccedente viene trasferito nella riserva.

Articolo 10

In assenza di domande da parte di importatori o esportatori tradizionali, tutti gli importatori o esportatori richiedenti hanno accesso all'intero contingente o alla frazione considerata.

In tal caso, la ripartizione viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 9.

**Sezione B : metodo basato sull'ordine cronologico
di presentazione delle domande**

Articolo 11

Quando la ripartizione del contingente viene effettuata secondo il principio "first (*)", le domande di licenze sono soddisfatte in funzione dell'ordine cronologico di presentazione alle autorità competenti; a ciascun importatore o esportatore sono assegnati i quantitativi richiesti fino a esaurimento del contingente, entro il termine di validità del periodo contingente interessato.

2. In caso di domande presentate simultaneamente e per quantitativi superiori a quello del contingente disponibile, la ripartizione viene effettuata tra i richiedenti interessati proporzionalmente ai quantitativi richiesti.
3. Per la determinazione dell'ordine di presentazione delle domande, queste sono classificate in funzione della rispettiva data di presentazione. Sono pertanto considerate come presentate simultaneamente tutte le domande depositate lo stesso giorno presso le autorità competenti.

**Sezione C : metodo di ripartizione dei contingenti
in proporzione ai quantitativi richiesti**

Articolo 12

1. Quando la ripartizione dei contingenti è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti e il volume totale delle domande di licenze corrisponde ad un quantitativo pari o inferiore ai contingenti, le domande sono soddisfatte nella loro integralità.

(*) Come, first served.

2. Quando le domande hanno per oggetto un quantitativo superiore al volume del contingente, esse sono soddisfatte proporzionalmente ai quantitativi richiesti.

Sezione D : metodo basato su una procedura di aggiudicazione

Articolo 13

Quando i contingenti sono ripartiti mediante gara, le gare sono indette in modo da garantire una ripartizione delle importazioni o delle esportazioni sull'insieme del periodo contingente. Possono partecipare alla gara soltanto gli interessati che abbiano garantito il rispetto dei loro obblighi e in particolare il mantenimento della loro offerta mediante la costituzione di una garanzia. La scelta degli aggiudicatari viene effettuata sulla base delle offerte più vantaggiose per la Comunità. Alla gara può non essere dato seguito.

Le gare sono organizzate in modo da evitare, tenuto conto delle specifiche esigenze della gestione del contingente, una ingiusta concentrazione delle importazioni o esportazioni tra un numero ristretto di operatori principali.

Sezione E : criteri di ripartizione della riserva

Articolo 14

I quantitativi della riserva sono assegnati in base alle domande presentate secondo il metodo, alle condizioni e nei termini stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24.

**III PARTE : DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE
DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE**

Articolo 15

La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri i quantitativi per i quali esse rilasciano le licenze ai diversi richiedenti e ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 16

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le licenze d'importazione o d'esportazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione della Commissione o entro i termini stabiliti da questa.

Le suddette autorità informano la Commissione del rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione.

Articolo 17

Il rilascio delle licenze può essere subordinato al deposito di una garanzia, secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 18

1. Le licenze d'importazione o d'esportazione autorizzano a importare o a esportare i prodotti oggetto di contingente e sono valide in tutta la Comunità, qualunque sia il luogo d'importazione o d'esportazione indicato dall'operatore nella sua domanda.

2. La durata della validità delle licenze d'importazione o d'esportazione che devono essere rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 24.
3. I titolari di licenze d'importazione o d'esportazione possono, su richiesta, ottenere estratti delle licenze dalle autorità competenti.

Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle corrispondenti licenze nei limiti del quantitativo per il quale sono stati rilasciati.

4. Le domande di licenze d'importazione o d'esportazione, le licenze e i relativi estratti sono redatti su formulari conformi al modello le cui caratteristiche sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 19

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 24, le licenze d'importazione o d'esportazione, nonché i relativi estratti, non possono essere oggetto di prestito né di cessione a titolo oneroso o gratuito da parte del titolare al quale il documento è stato rilasciato nominativamente.

Articolo 20

1. Le licenze d'importazione o d'esportazione e i relativi estratti non utilizzati - del tutto o in parte - devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituiti alle autorità competenti dello Stato membro che li ha rilasciati entro i dieci giorni lavorativi successivi alla relativa data di scadenza.

2. Qualora il rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 21

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengono a conoscenza e al più tardi entro i venti giorni successivi alla data di scadenza delle licenze, i quantitativi di contingente assegnati e non utilizzati, ai fini della loro inclusione nella riserva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 22

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione, prima del giorno 20 di ogni mese, in merito ai quantitativi di prodotti oggetto di contingente comunitario importati o esportati nel mese precedente.

IV PARTE : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 24

1. Nel caso in cui sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine previsto al comma precedente.

Articolo 25

Le disposizioni d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette disposizioni determinano in particolare le modalità di attuazione dei metodi di ripartizione, le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri e le misure intese a garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 26

1. Le informazioni che il Consiglio, la Commissione o gli Stati membri ricevono in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.
2. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, non divulgano le informazioni per le quali hanno ricevuto una domanda di trattamento riservato, debitamente giustificata, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite.
3. Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità comunitarie, di informazioni di carattere generale e, in particolare, delle ragioni sulle quali sono fondate le decisioni prese in virtù del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova sui quali le autorità comunitarie si basano per quanto necessario ai fini della giustificazione degli argomenti adottati in sede di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle parti interessate a che i loro segreti professionali non siano rivelati.

Articolo 27

Il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi e il regolamento (CEE) n. 1024/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento (CEE) n. 1023/70, sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersi come relativi al presente regolamento.

Articolo 28

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-92-302-IT-C

ISBN 92-77-45963-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo